

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di marzo
4 marzo 2022

In Altamura, nel mio studio a piazza Zanardelli n.19, secondo piano.

Innanzi a me dottor CLEMENTE STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritto al Collegio Notarile di Bari,

è presente

CRISPINO Rosa, nata a Napoli il 15 agosto 1958, con domicilio in Altamura a piazza San Lorenzo n.9, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Essa comparente, dichiarando di agire nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione Onlus denominata **"Associazione OPERA MARIANA DEL SAMARITANO ONLUS"**, con sede legale in Camigliano, frazione Leporano, località Monticello, iscritta presso la Camera di Commercio di Caserta con il R.E.A. n.298686, codice fiscale 93035200612, partita I.V.A.: 03252120617, iscritta nel Registro delle Onlus al n.52583,

mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta Associazione per costituirsi in assemblea per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale e per unanime designazione dei soci presenti assume la presidenza la comparente Crispino Rosa che, constatato:

- la presenza in proprio e per delega di tutti i soci e precisamente:

la presenza in proprio di essa comparente Crispino Rosa e dei soci Spano Silvana, Della Valle Vincenza Laura, Romanelli Claudio, Annuzza Elisabetta, Diodato Vincenzo e Donnarumma Annamaria;

- la presenza, per deleghe, riscontrate valide dal Presidente e che saranno conservate negli atti sociali, dei soci Puca Bernardo, Rea Anna e Amitrano Sonia;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti essa comparente Crispino Rosa, quale Presidente, Spano Silvana, quale Tesoriere, nonché Annuzza Elisabetta, quale Segretario;

- la convocazione fatta, a norma di statuto, per oggi, in questo luogo alle ore 19,00 (ore diciannove), in seconda convocazione;

- che la prima convocazione fissata per ieri alla stessa ora e nello stesso luogo, è andata deserta;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deli-

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Ampliamento e modifica dello Statuto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N.117 (Codice del Terzo Settore) - deliberazioni relative e conseguenti.

Il Presidente ricorda i motivi che rendono necessario ed opportuno approvare l'intero nuovo Statuto Sociale, ampliato e modificato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N.117 (Codice del Terzo Settore) all'attuale normativa del Terzo Settore.

A questo punto dà incarico a me Notaio di procedere alla lettura dell'intero nuovo testo dello Statuto Sociale stesso.

A lettura da me eseguita, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Quindi l'assemblea, approvando la proposta del Presidente, ad unanimità dei voti

delibera

di approvare l'intero nuovo Statuto Sociale, adeguato all'attuale normativa del Terzo Settore, statuto il cui testo, nella sua redazione aggiornata e di cui si è data sopra lettura, a questo verbale si allega sotto la lettera "A".

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Durata della presente assemblea minuti quarantacinque.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che, unitamente all'allegato, ho letto alla comparente che lo approva.

In parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio in un foglio per pagine due viene sottoscritto alle ore venti e minuti venti.

Firmato:CRISPINO Rosa - CLEMENTE STIGLIANO Notaio Sigillo

Allegato "A" al n.30219 di raccolta

STATUTO

"Associazione OPERA MARIANA DEL SAMARITANO"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, una Associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica denominata:

"Associazione Opera Mariana del Samaritano".

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Dopo detta iscrizione la denominazione sarà pertanto la se-

guente:

"Associazione Opera Mariana del Samaritano ETS".

Art.2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Camigliano (CE), alla frazione di Leporano, località "Monticello", ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque se ne ravvisi la necessità, in Italia e all'estero.

Art. 3 - OGGETTO E FINALITA'

La finalità dell'associazione è mettere al centro e servire i più poveri. L'Associazione intende attuare il messaggio evangelico del Buon Samaritano da cui prende il nome: "farsi prossimo ad ogni persona ferita del nostro tempo, con un atteggiamento umile, diretto e gratuito".

Ogni persona che aderisce all'associazione, dopo un percorso di formazione e di condivisione del carisma, si rende disponibile ad accogliere il più povero, a fargli spazio nella propria vita, nella propria casa e nelle proprie amicizie. Non solo sarà sensibile alle necessità evidenti, ma si sforzerà di intuire le difficoltà nascoste dei più poveri.

E' impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare i bisogni dei soggetti emarginati e svantaggiati, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

L'Associazione non ha scopo di lucro e esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento - anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi della normativa vigente in materia, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione.

L'Associazione ha scopo di favorire una migliore qualità della vita degli emarginati, degli abbandonati e di tutti i soggetti svantaggiati, occupandosi delle condizioni e dei problemi degli stessi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 che avranno ad oggetto:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) Formazione universitaria e post-universitaria;

f) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

k) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

m) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la associazione per raggiungere i suoi obiettivi intende attuare diverse iniziative, senza alcuna finalità lucrativa, ed in particolare:

- Prevenire il disagio attraverso progetti ed azioni di ricerca, informazione, promozione delle coscienze, contatti con famiglie, intervento di operatori pedagogici e sociali, personale medico e paramedico, anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi ed editoriali, partecipando alle iniziative di cui si condividono le finalità;

- Gestire una sezione medica e di assistenza sociale che provveda, mediante personale idoneo, a compiere nei confronti della persona ogni attività di carattere socio-sanitario finalizzato ad assicurare la tutela psicofisica e il sostegno della vita nel campo della maternità, dei minori, delle donne in difficoltà, degli anziani, dei tossicodipendenti, e di o-

gni altro emarginato;

- Predisporre percorsi educativi e riabilitativi che consentano alla persona in difficoltà di ridefinire e riprogettare la propria assistenza per un proficuo inserimento sociale, affettivo, culturale e lavorativo;
- Realizzare servizi per migliorare le condizioni di vita della persona valorizzando le risorse disponibili in un'ottica di autopromozione della persona stessa;
- Prevenire il contrasto della violenza su donne e minori nonché il sostegno di donne (sole e con figli) che stiano vivendo una situazione di disagio, vittime di violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, e ogni altro tipo di violenza e discriminazione. Realizzazione e gestione di centri antiviolenza (CAV);
- Recuperare e reinserire in ambito sociale e lavorativo soggetti svantaggiati;
- Promuovere e attivare progetti di mediazione sociale finalizzati a costituire e/ o facilitare relazioni sociali al fine di gestire situazioni conflittuali e ricostruire valori comuni e punti di riferimento condivise all'interno della comunità stessa;
- Promuovere e attivare progetti di mediazione penale, civile e familiare;
- Gestire gli immobili destinati all'emergenza abitativa per favorire l'accesso ad un'abitazione di livello adeguato alle necessità; per prevenire ridurre lo status di senza tetto e per rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti;
- Promuovere e realizzare attività di studio, ricerca, formazione professionale ed istruzione al fine di accrescere la capacità dei volontari e di tutti coloro che operano all'interno dell'associazione, di altre associazioni, di enti pubblici e privati che perseguono finalità ed obiettivi comuni;
- Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, rivolti alle persone svantaggiate, giovani ed adulti disoccupati; corsi autorizzati e finanziati da enti pubblici o privati, italiani od esteri, nel rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali;
- Promuovere e realizzare incontri, dibattiti e conferenze sulle attività svolte dall'Associazione nonché corsi informativi rivolti a tutti coloro che operano nei settori in cui opera l'Associazione ed in particolare agli operatori scolastici;
- Realizzare progetti di ricerca di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza (cause e effetti) sulle donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni, in un'ottica di riflessione sulle esperienze di formazione continua e diffusa;
- Effettuare formazione specifica, corsi di aggiornamento per

le operatrici e volontarie dei CAV;

- Sviluppare forme di collaborazione con enti pubblici e privati;
- Effettuare studi e ricerche per l'individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali con l'approfondimento di nuove tecnologie per consentire l'accesso a tutti coloro che ne hanno bisogno;
- Fornire consulenze ed altri specifici servizi per gli enti pubblici e privati nei settori di cui si occupa l'Associazione;
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Svolgere e promuovere attività culturali sia in campo umanistico che in campo scientifico, anche in collaborazione con scuole, università e altre istituzioni culturali e di ricerca pubbliche o private; potrà quindi, a titolo esemplificativo, organizzare mostre, studi, ricerche, corsi, manifestazioni, spettacoli e costituire centri di studio e ricerca;
- Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promuovere e svolgere manifestazioni di particolare interesse storico, artistico, culturale e sociale legate anche agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali;
- Erogare premi e borse di studio riguardanti progetti culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale;
- Svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della associazione;
- Promuovere con la formazione extra-scolastica, la cultura della prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, della prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- Svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

La associazione potrà svolgere anche attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione si potrà strutturare in un numero aperto di comunità, ciascuna collegata alle altre secondo modalità dettate da appositi regolamenti e per la realizzazione degli obiettivi della stessa Associazione. Le comunità possono avere carattere di residenzialità di tipo familiare, educativo e temporanee; e carattere di non residenzialità, aperte alla povertà del territorio attraverso una presenza di "ascolto" con: visitatori delle famiglie, operatori di strada e centri colloqui.

La associazione sviluppa anche rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private a-

venti finalità affini alle proprie, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

La associazione potrà altresì amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

E' fatto divieto alla associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. La associazione potrà tuttavia compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, finanziaria, immobiliare o mobiliare atta od utile al conseguimento degli scopi statutari. Essa potrà altresì assumere interessenze o quote di partecipazione in altre associazioni, fondazioni o società italiane o straniere, assumere e rilasciare fideiussioni verso altre fondazioni, associazioni o società italiane o straniere, precisandosi che ogni attività relative alle dette partecipazioni ed interessenze, così come quelle inerenti ad operazioni finanziarie ed immobiliari, dovranno essere svolte ai soli fini del conseguimento degli scopi statutari.

Si precisa che l'attività sociale sarà svolta nel rispetto delle norme legislative e regolamentari emanate in materia delle cosiddette attività protette. Per l'espletamento di eventuali attività protette, la società potrà avvalersi di esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e dai contributi determinati dagli organi sociali a carico degli associati.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci e dei versamenti al fon-

do di dotazione effettuate da tutti coloro che aderiscono al-

l'associazione;

- delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- delle erogazioni, eredità, donazioni e lasciti;

- dei contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali; di Enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi previsti dallo Statuto;

- dei contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;

- di ogni altra entrata pubblica e privata che concorra a incrementare l'attività associativa e compatibile con le finalità statutarie.

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota quale fondo di dotazione da versare all'atto dell'adesione all'associazione.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.5 - SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scen-

dere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Può diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di attenersi allo Statuto, al Regolamento interno, ove presente, e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo versamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

La qualifica di Socio ordinario si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo o per mancato versamento della quota associativa annuale.

Tale qualifica oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) Cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza dell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) Violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) Interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) Condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di un procedimento di esclusione deve essere comunicata al socio interessato con l'indicazione dei motivi dell'esclusione. Il socio ha diritto a comunicare al Consiglio direttivo, nei cinque giorni successivi la comunicazione, le proprie osservazioni e contestazioni.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori dei conti.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinato.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alle vita associativa e di ammissione alle cariche sociali.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo con modalità volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Tutti i soci sono obbligati al versamento di quota parte del Fondo di dotazione e della quota associativa annuale.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni e organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione aderisce.

Pertanto, i soci hanno il diritto di

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

ART. 7 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

- Organo di controllo

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale e per l'esame del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative o da almeno la maggioranza dei consiglieri. Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima

partecipazione degli associati.

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, mail, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal vice Presidente ed in mancanza di entrambi da un socio nominato dall'Assemblea, la quale nomina anche il Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'Assemblea.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, compresi il presidente, il vicepresidente. I membri del Consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i non soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi statutari; si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta di almeno i due terzi dei Consiglieri, o dell'Organo di controllo (se nominato).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo, potrà disporre il rimborso ai suoi membri, (nonché agli associati) delle spese che essi abbiano sostenuto nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo provvedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato.

I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi membri.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 11 - PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell'attività compiuta, dell'ordinaria gestione e amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,

verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente può delegare in forma scritta a uno o più componenti del Consiglio in via temporanea il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, che svolga anche la revisione legale dei conti deve essere composto da membri iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

i. Le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale);

ii. Le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le scelte di cui ai precedenti punti i) e ii) potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio direttivo.

ART. 13 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decor-

re dal primo gennaio di ogni anno e gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14 - BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art.15 - SCIoglimento

In caso di esaurimento degli scopi della Associazione e di impossibilità ad attuarli, o di estinzione della Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal suddetto parere sono nulli.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché di tutte le norme collegate e modificative dello stesso.

Tutti gli adempimenti Previsti dal presente statuto e correlati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultassero incompatibili con l'attuale disci-

plina avranno effettiva applicazione solo dopo l'operatività
del Runts medesimo.

Firmato:CRISPINO Rosa - CLEMENTE STIGLIANO Notaio Sigillo